

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E RAVVEDIMENTO OPEROSO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione e disciplina l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art.2

Scopo del regolamento.

1. Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale dell'ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

CAPO II – AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

Art.3

I soggetti interessati

Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti:

- le persone fisiche;
- le società di persone e gli altri soggetti di cui all'articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- le società di capitali e gli enti di cui all'articolo 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

Art.4

L'oggetto dell'accertamento con adesione.

1. Sono compresi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto le seguenti entrate tributarie comunali: imposta di pubblicità, imposta comunale sugli immobili, imposta per l'esercizio di imprese, arti professioni, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché altre ed eventuali entrate tributarie.

Art.5

Gli atti concordabili.

1. Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto agli Uffici il potere di accertamento o di rettifica.
2. In sede di contraddittorio, gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell'ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso.
3. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento che si sono rivelati illegittimi o infondati.

CAPO III - NORME PROCEDURALI PER LA DEFINIZIONE

Art.6

Gli Uffici competenti.

1. E' competente a definire il procedimento l'Ufficio del Comune che ha emesso l'atto concordabile.

Art.7

L'avvio del procedimento per iniziativa dell'Ufficio.

1. L'ufficio invia al contribuente uno specifico invito a comparire nel quale devono essere indicati:
 - gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
 - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

Art.8

L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art. 7, può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di una istanza, in carta libera, di accertamento con adesione ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.Lgs. 218/97.
2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso mediante consegna o avvalendosi del servizio postale.
3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, nei termini previsti per l'eventuale impugnazione (60 giorni) e l'impugnazione dell'atto comporta la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
4. I contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche possono chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento.
5. La presentazione dell'istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento o rettifica, sospende i termini per l'impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'ufficio, è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.
7. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini d'impugnazione.
8. L'impugnazione successiva alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere.
9. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
10. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento o di rettifica.

Art.9

Il contraddittorio.

1. Per ogni incontro con il responsabile dell'ufficio o del tributo, che ha emesso l'atto concordabile, viene redatto un verbale sintetico nel quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte.

2. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Art.10

La conclusione del procedimento.

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude:

- con la redazione di un atto scritto di definizione, in duplice esemplare, contenente, separatamente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, evidenziando, inoltre, quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- con la sottoscrizione dell'atto dal contribuente o da un suo procuratore speciale o generale e dal responsabile dell'ufficio o del tributo.

**CAPO IV - ADEMPIMENTI NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO
DELL'ADESIONE**

Art.11

Il perfezionamento dell'adesione.

1. La definizione si realizza con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, dell'intera somma dovuta o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa), per il pagamento delle restanti rate.

Art.12

La rateazione dell'importo.

1. Le somme dovute possono anche essere versate ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano i cento milioni. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a Lire 200.000 (Duecentomila)
2. L'importo della prima rata va versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
3. E' richiesta la prestazione di idonea garanzia per la durata della rateazione aumentata di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata.
4. La garanzia va rilasciata per l'importo rateizzato comprensivo degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione.
5. La documentazione relativa alla garanzia, intestata all'Amministrazione Comunale, deve essere consegnata entro 10 giorni dal versamento della prima rata.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'Amministrazione Comunale ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione fino alla scadenza di ciascuna rata.
7. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso di interesse legale vigente.
8. Gli interessi calcolati su base giornaliera vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.

Art.13

La comunicazione del contribuente.

1. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve far pervenire presso l'ufficio, che ha seguito il procedimento di accertamento con adesione, la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte.

CAPO V - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Art.14

Gli effetti dell'adesione.

1. L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.
2. La definizione dell'accertamento con adesione non preclude all'ufficio la possibilità di modificare un'eventuale erronea liquidazione dell'imposta.
3. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi.
4. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento.
5. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
6. L'accertamento definito con adesione:
 - non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;
 - non è modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio, tranne che nelle ipotesi indicate al comma secondo del presente articolo e all'art. 16 del presente regolamento;
 - non rileva ai fini extratributari;
 - comporta la riduzione di alcune sanzioni;
 - esclude la punibilità di gran parte dei reati tributari.

Art.15

Le sanzioni applicabili.

1. Le sanzioni si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge nei casi in cui la violazione constatata riguardi il tributo oggetto dell'adesione o il contenuto della dichiarazione, mentre in caso di mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione.

CAPO VI - AMBITI PARTICOLARI

Art.16

L'esercizio dell'ulteriore attività accertatrice.

1. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art.4 del presente regolamento nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definito.

Art.17

I controlli sulla base delle dichiarazioni.

1. Qualora successivamente all'accertamento le dichiarazioni presentate risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli Uffici competenti procedono all'accertamento e alla liquidazione dei tributi dovuti e possono integrare, modificare o revocare gli atti già notificati, nonché irrogare o revocare le relative sanzioni.

CAPO VII – RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.18

Ravvedimento operoso per ulteriori periodi di imposta.

1. Su richiesta del Contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio, per le stesse finalità e con gli stessi effetti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 15, è possibile per il Contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente Regolamento.

1. Nella richiesta, con istanza in carta libera da depositare nel corso degli incontri fissati con l'Ufficio per il contraddittorio, il Contribuente dovrà indicare gli ulteriori periodi d'imposta per i quali intende estendere la possibile definizione con adesione.

All'istanza dovrà essere inoltre acclusa:

- a) copia autocertificata della documentazione già trasmessa all'Ufficio, con indicazione degli estremi del deposito dell'avvenuta spedizione;
- b) l'ulteriore documentazione e quantaltro ritenuto necessario, utile od anche eventualmente integrativa di quella già disponibile da parte dell'Ufficio.

3. In sede di definizione del ravvedimento operoso del Contribuente le sanzioni applicabili per le violazioni commesse si applicano nella misura di un ottavo del minimo previsto dalla legge.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.19

Decorrenza e validità.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.

Art.20
Norme transitorie.

L'istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art.21
Avvertenze.

1. In calce ai nuovi avvisi di accertamento, l'Ufficio dovrà apporre la seguente dicitura:

*“Prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs.n. 218/97, dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n.449 e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. ... del può presentare istanza di adesione in contraddittorio con l’Ufficio.
L’istanza, con l’indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata in carta libera a quest’Ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale.
Dalla data di presentazione dell’istanza, i termini per l’impugnazione dell’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sono sospesi per un periodo di 90 giorni.
L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza di adesione.”*

2. Nell'ipotesi in cui con l'avviso di accertamento vengano irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un quarto, tale circostanza sarà opportunamente evidenziata nell'avviso stesso.

INDICE

CAPO I **Principi generali**

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Scopo del regolamento

CAPO II **Ambito di applicazione dell'istituto**

Art. 3 I soggetti interessati

Art. 4 L'oggetto dell'accertamento con adesione

Art. 5 Gli atti concordabili

CAPO III **Norme procedurali per la definizione**

Art. 6 Gli Uffici competenti

Art. 7 L'avvio del procedimento per iniziativa dell'Ufficio

Art. 8 L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente

Art. 9 Il contraddittorio

Art. 10 La conclusione del procedimento

CAPO IV **Adempimenti necessari al perfezionamento dell'adesione**

Art. 11 Il perfezionamento dell'adesione

Art. 12 La rateazione dell'importo

Art. 13 La comunicazione del contribuente

CAPO V **Effetti della definizione**

Art. 14 Gli effetti dell'adesione

Art. 15 Le sanzioni applicabili

CAPO VI **Ambiti particolari**

Art. 16 L'esercizio dell'ulteriore attività accertatrice

Art. 17 I controlli sulla base delle dichiarazioni

CAPO VII **Ravvedimento operoso in caso di accertamento con adesione**

Art. 18 Ravvedimento operoso per ulteriori periodi di imposta

CAPO VIII **Disposizioni finali e transitorie**

Art. 19 Decorrenza e validità

Art. 20 Norme transitorie

Art. 21 Avvertenze

COMUNE DI TREVILOLO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
AI TRIBUTI LOCALI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Allegato alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 5 del 8/2/1999

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione del contribuente, nonché la circolare esplicativa al decreto del ministero delle finanze n. 235/E dell'8 agosto 1997;

VISTE le nuove misure per la stabilizzazione della finanza pubblica previste dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevedono la facoltà dell'ente d'introdurre l'istituto succitato allo scopo di razionalizzare e semplificare il procedimento di accertamento dei tributi locali;

VISTO, inoltre, l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di riordino della disciplina dei tributi locali ed in modo particolare della potestà regolamentare generale degli enti locali;

VISTA la risoluzione dell'8 aprile 1998, n. 25/E della Direzione centrale per la fiscalità Locale del Ministero delle Finanze;

VISTO che, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con apposito regolamento, l'ente può introdurre l'istituto del "concordato a regime";

VISTO l'art. 1 – comma 1 – del Decreto Legge 26 gennaio 1999, n. 8, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è differito al 31 marzo 1999 ed è altresì differito alla medesima data il termine per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data della deliberazione del bilancio, relativamente all'anno 1999;

DATO ATTO che l'art.1 - comma 2 – del citato Decreto Legge n.8 stabilisce che i predetti regolamenti, deliberati entro il 31 marzo 1999, hanno effetto dal 1° gennaio 1999;

VISTO il testo del regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione ai tributi locali e del ravvedimento operoso, formato dal responsabile del servizio tributi con la collaborazione degli uffici comunali competenti secondo gli orientamenti espressi dalla Giunta comunale che lo propone all'approvazione del Consiglio;

DATO ATTO che in merito alla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

AVENDO il Presidente sottoposto all'approvazione del Consiglio il regolamento in oggetto mediante votazione palese, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 13 (tredici)

Consiglieri votanti n. 10 (dieci)

Consiglieri astenuti n. 3 (tre) - Tironi Tarcisio, Piazzalunga Luigi e Valota Domenico

Voti favorevoli n. 10 (dieci);

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** il regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente ai tributi locali e ravvedimento operoso, composto di n. 21 (ventuno) articoli, che costituisce parte integrante del presente atto.
- 2) DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro trenta giorni dalla data di esecutività, al Ministero delle Finanze e di provvedere inoltre a rendere pubblico il Regolamento mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

COMUNE DI
PROVINCIA DI

Prot. n.....
Data.....

Locale

Al Ministero delle Finanze
Dipartimento delle Entrate
Direzione Centrale Fiscalità

Viale Europa
00100 Roma - Eur

Oggetto: Richiesta di pubblicazione di avviso di regolamento concernente tributi propri.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, si prega di provvedere per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del seguente avviso di adozione di regolamento: "Il Comune di ha adottato in data con delibera n. un regolamento concernente l'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente nei tributi propri allo scopo di semplificare e razionalizzare l'attività di accertamento dei tributi locali".

Timbro del Comune o della Provincia
Firma (dell'organo competente)

COMUNE DI
PROVINCIA DI

Prot. n.....

Data.....

Commercialisti

del Lavoro

- All'Ordine degli Avvocati
- All'Ordine dei Dottori

- Al Collegio dei Ragionieri
- All'Albo dei Consulenti

Oggetto: Regolamento sull'accertamento con adesione del contribuente nei tributi propri dell'ente.

Il Comune di ha adottato in data con delibera n. ... un regolamento concernente l'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente nei tributi propri allo scopo di semplificare e razionalizzare l'attività di accertamento dei tributi locali.

Si allega alla presente copia conforme della delibera di approvazione e del regolamento.

Timbro del Comune o della Provincia
Firma (dell'organo competente)